

Comitato genitori (Bolzano)

Spetta ai rappresentanti costituire il comitato genitori?

No. Il comitato è istituito dalla legge (art. 10 [LP 20/95](#)).

Occorre uno statuto per costituire il comitato?

No. Non è previsto

Quanto tempo dura in carica il comitato dei genitori?

Non è previsto espressamente un termine, tuttavia poiché esso è composto dai rappresentanti dei genitori eletti all'interno del consiglio di classe e questi durano in carica tre anni (art. 3 [LP 20/95](#)), il comitato si rinnoverà con le nuove elezioni di questi

Che rapporti ha il comitato dei genitori con gli altri organi collegiali?

Il presidente del comitato genitori può essere invitato alle sedute del collegio dei docenti senza diritto di voto (art. 4 [LP 20/95](#)). Il comitato può formulare proposte e suggerimenti che il collegio esamina. Esprime parere in merito all'orario scolastico al consiglio di istituto che poi lo definisce (art. 7 [LP 20/95](#)). Il presidente partecipa alle sedute del consiglio a titolo consultivo (art. 6 [LP 20/95](#)) avendo *“la facoltà di esprimersi in merito a tutte le questioni iscritte all'ordine del giorno”*. Inoltre facendone parte anche i rappresentanti eletti in consiglio di istituto nonché il rappresentante nella consulta provinciale dei genitori è assicurato il collegamento con questi organi.

Il comitato genitori può proporre un progetto di formazione dei genitori?

Sì. L'art. 10 [LP 20/95](#) prevede infatti al terzo comma che il comitato *“formula proposte in merito alla collaborazione scuola-genitori e all'aggiornamento dei genitori”* ed *“elabora inoltre il proprio programma di lavoro relativo ai contatti tra scuola e famiglia e all'aggiornamento dei genitori e sottopone le relative proposte al consiglio di circolo o di istituto, che delibera in merito e provvede al finanziamento”*.

[Torna all'indice](#)